SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 26-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 febbraio 1991 - degli articoli 8, 16, 17 e 19 del

DISEGNO DI LEGGE N. 26

«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università»

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, PASQUINO, ONORATO, VESENTINI, ONGARO BASAGLIA, ULIANICH, ALBERTI e RIVA

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 1987

Disposizioni relative al personale delle Università, al personale docente e non docente e ai ricercatori delle Università

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(Istruzione superiore e università - Personale dell'università)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il finanziamento delle università)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la disciplina relativa al finanziamento pubblico delle università in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i criteri generali di finanziamento delle università sono determinati sulla base di parametri costituiti dal numero e dalla tipologia delle facoltà, dal numero degli studenti iscritti e frequentanti, dallo stato delle attrezzature didattiche e scientifiche, dal numero dei docenti, dei ricercatori e del personale non docente in relazione alla popolazione studentesca, e dalle generali esigenze di funzionamento;

b) deve essere erogato alle università un contributo per ciascuno studente che vi si iscriva, determinato con le ponderazioni di cui ai criteri della lettera *a*), e in misura crescente fino al raggiungimento da parte delle università del limite massimo di studenti iscritti così come definito alle lettere *c*) e *d*) del comma 2. Oltre tale limite l'ammontare del contributo verrà determinato secondo criteri decrescenti;

c) possono essere stabiliti maggiori contributi in relazione alla maggior frequenza degli studenti ai corsi, alle lezioni, ai seminari e all'attività didattica in genere, accertata anche mediante una rilevazione obbligatoria delle frequenze.

2. Nel rispetto dei criteri e princìpi direttivi di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato a emanare norme aventi forza di legge ordinaria per la disciplina dei seguenti oggetti:

a) l'ammontare minimo dei contributi e delle tasse a carico degli studenti universitari in corso e fuori corso;

b) il parametro per ciascun tipo di facoltà, dato dai rapporti fra professori, ricercatori, dottorandi di ricerca, personale non docente e studenti iscritti e frequentanti, che costituisce il limite massimo per la messa a concorso dei posti di cui all'articolo 2;

c) il numero massimo degli studenti iscritti per tipo di facoltà, oltre il quale si può procedere alla istituzione di una nuova facoltà;

d) il numero massimo degli studenti iscritti all'università, oltre il quale si può procedere alla istituzione di una nuova università.

Art. 2.

(*Personale dell'università*)

1. Tutto il personale che presta servizio presso l'ateneo dipende, sia sotto il profilo del rapporto di ufficio che del rapporto di servizio, dall'ateneo medesimo, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 3. L'università può mettere a concorso posti di professore universitario ordinario e associato, di ricercatore, di dottorato di ricerca, nonchè di personale non docente, entro i limiti massimi stabiliti dalle norme delegate di cui all'articolo 1 e con le modalità previste dal regolamento dell'università.

Art. 3.

(*Personale docente e ricercatori*)

1. I professori di ruolo ed i ricercatori conservano l'attuale condizione di dipendenti dello Stato sino all'entrata in vigore delle norme delegate di cui all'articolo 1.

2. L'organico dei professori di ruolo, di prima e di seconda fascia, e dei ricercatori viene definito da ciascuna università con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate, tenendo conto della situazione esistente e delle prevedibili esigenze di sviluppo nel decennio, adegua-

tamente motivate; successive variazioni dell'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno approvate nelle stesse forme.

3. Il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori avviene mediante concorso bandito con decreto rettorale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su richiesta della facoltà interessata, ed effettuato presso la medesima. La commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dalla facoltà richiedente e quattro con elettorato attivo e passivo limitato ai docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso. Nel caso in cui la commissione giudicatrice non termini i propri lavori entro quattro mesi dalla data di convocazione effettuata con decreto del rettore, essa decade automaticamente e si procede alla formazione di una nuova commissione di cui non potranno far parte i membri della commissione decaduta.

4. Il trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori da una ad altra università degli studi avviene secondo le modalità di cui al comma 3; con regolamento d'ateneo protranno essere disciplinate particolari modalità per i trasferimenti interni alla singola università degli studi e per i soggiorni di studio e per la didattica di appartenenti ad altre università italiane e straniere.

5. Il trattamento economico minimo spettante ai professori di ruolo e ai ricercatori resta fissato dalla legge dello Stato. Le università degli studi potranno disciplinare con proprio regolamento aumenti retributivi da corrispondersi ai professori di ruolo ed ai ricercatori in relazione a specifiche ed elevate competenze ovvero ad esigenze di impegno organizzativo, scientifico e didattico particolarmente gravose, nonchè al disagio dello spostamento nella sede di docenti e di ricercatori provenienti da altre sedi italiane e straniere tenuto conto della distanza.

6. È soppressa la distinzione tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

e le relative incompatibilità. Per essi non potranno essere deliberati gli aumenti retributivi di cui al comma 5. Resta fermo lo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, come disciplinato con legge dello Stato, per le parti non oggetto della normativa di cui alla presente legge.

7. In deroga ai limiti massimi previsti dalle norme delegate di cui all'articolo 1, le università hanno la facoltà di assumere personale docente e non docente, con contratti a termine di diritto privato, entro i limiti stabiliti dal loro bilancio e secondo le modalità previste con regolamento dell'università.

8. Entro il limite delle proprie entrate le università possono altresì attribuire contributi finalizzati ad attività didattiche integrative o a compiti di ricerca a studiosi italiani e stranieri, con le modalità previste dal regolamento dell'università.

Art. 4.

(*Procedura per l'approvazione delle norme delegate*)

1. Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della ricerca scientifica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Prima dell'emanazione di tale parere dovrà essere sentito il Consiglio universitario nazionale nonchè le università, che potranno far pervenire le rispettive osservazioni entro sessanta giorni della comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni, al parere delle suddette Commissioni parlamentari.

3. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari qualora lo stesso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposte al definitivo parere delle Commissioni parlamentari.

5. Il parere previsto dal comma 4 dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

6. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.